

*Lawt è lieta di offrirVi, nell'ambito del progetto di collaborazione con Federalberghi – Vco finalizzato ad offrire ai propri associati nuovi servizi di consulenza fiscale tematici, un tema di approfondimento periodico **Scelto Per Voi.***

Nell'intenzione di venire incontro alle Vostre esigenze Vi proponiamo periodicamente temi di attualità fiscale che abbiamo riscontrato essere di elevata utilità per una efficace e corretta gestione economico patrimoniale della Vostra attività e delle esigenze delle persone che si riuniscono attorno ad essa.

Siamo a disposizione per approfondire gli argomenti presentati, e per soddisfare eventuali diverse Vostre esigenze, presso la sede di Verbania di Federalberghi.

Potrete inoltrare Vostre richieste inerenti a problematiche che ritenete utili, o quesiti che riguardano la Vostra attività, al n. 0323/40.74.67- 40.33.00 o via mail a segreteria@lawt.it

Tarsu - Tia

Tarsu (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e Tia (Tariffa Igiene Ambientale), rappresentano le due modalità alternative attraverso le quali i Comuni – o gli Enti che gestiscono il servizio – riscuotono gli importi relativi all'erogazione del “servizio rifiuti” comunale.

I due metodi attualmente sono alternativi e spetta al singolo Comune determinare quale metodo utilizzare per la erogazione del servizio.

In precedenza i Comuni potevano applicare esclusivamente la Tarsu, tributo riscosso mediante iscrizione a ruolo (cartella di pagamento) o riscossione diretta (bollettino postale).

Nel dlgs 152/2006, ai sensi dell'art. 238, è stata introdotta la Tia, ovvero una tariffa che, basandosi su un presupposto di calcolo ed una modalità di gestione diversa, diventerà nel prossimo futuro il metodo di riscossione esclusivo per questo servizio.

In una fase transitoria, come quella attuale, i due metodi coesistono, e spetta al Comune la decisione in merito all'applicazione di una o dell'altra. È quindi possibile che un soggetto, proprietario di due immobili in due Comuni differenti, si veda applicare Tarsu in un Comune e Tia nell'altro.

La Tia, qualificata ai fini fiscali come prestazione di servizi, viene riscossa mediante emissione di fattura da parte dell'Ente che gestisce il servizio (al pari di elettricità, gas, acqua, ecc.).

Tarsu / Tia : natura e differenze

Base imponibile : Oltre al metodo di riscossione, anche i presupposti di calcolo sono profondamente diversi.

La Tarsu, tributo locale, viene calcolata sulla base della superficie dell'immobile oggetto di imposta.

La Tia, essendo direttamente correlata ai costi della prestazione del servizio, è determinata in funzione dei costi aziendali di raccolta effettivi (basati sulla quantità di rifiuti stimata) e dei costi generali ed amministrativi del servizio. Questa rappresenta statisticamente una base imponibile più elevata.

Percentuale copertura servizio : la Tarsu viene fissata con l'obiettivo di coprire una percentuale (almeno il 50%) del costo di servizio offerto dall'Ente. Non vi è tuttavia l'obbligo di arrivare al 100% della copertura del costo.

In regime di Tia, diversamente, l'obbligo è di copertura totale del costo, ovvero il 100% di quanto sostenuto.

I Comuni che applicano la Tia, prevedono quindi generalmente un esborso più elevato in capo ai loro contribuenti. Infatti, la base di calcolo è più elevata per i due motivi sopra esposti. A questo occorre poi aggiungere che sulla Tia viene successivamente applicata l'Iva, determinando un ulteriore aggravio in capo ai fruitori finali del servizio.

A fronte di iniziative giudiziarie da parte di contribuenti si è arrivati a determinare assimilabile ad una tassa anche la Tia, dichiarando illegittima l'applicazione dell'Iva

su questo importo (per il principio generale per cui non è possibile applicare una tassa ad una tassa).

In particolare con la sentenza n. 238 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha stabilito che la natura dei due prelievi è sostanzialmente uguale, ed anche per questo motivo ritiene illegittima l'applicazione dell'Iva sulla Tia.

Rimborso I.v.a. Tia

A fronte della situazione giuridica creatasi è possibile ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di I.v.a..

La procedura

E' necessario presentare istanza di rimborso all'Ente che ha emesso la fattura, richiedendo la restituzione dei maggiori importi versati nel corso dei 5 anni (termine di prescrizione per queste imposte) antecedenti alla presentazione dell'istanza di rimborso.

A fronte della probabile inerzia da parte dell'Ente, è facoltà del contribuente, impugnare ai sensi dell'art. 19 dlgs 546/92 il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, proponendo ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, richiedendo il riconoscimento del diritto alla restituzione degli importi.

In caso di sentenza positiva da parte della CTP si ottiene un titolo esecutivo, con il quale la richiesta di rimborso è generalmente evasa da parte dell'Ente. Diversamente, è facoltà del contribuente procedere a richiesta di riscossione coattiva mediante procedura esecutiva.

E' opportuno sottolineare che, trattandosi di una procedura giudiziale, seppur in presenza di una sentenza favorevole della Corte Costituzionale, non può essere garantita certezza in merito all'esito del giudizio (possibile cambio di normativa nel corso del giudizio), né in riferimento alla tempistica necessaria per addivenire a sentenza eventualmente favorevole o per i tempi di incasso definitivi degli importi.

Soggetti Interessati

I soggetti per i quali vi è convenienza a valutare la proposizione dell'istanza di rimborso, seguita dalla procedura giudiziale, sono coloro che, nel corso degli ultimi 5 anni hanno posseduto immobili in Comuni nei quali vigeva la Tia, nella loro qualità di proprietari "persone fisiche" (o soggetti che non hanno detratto Iva sulla prestazione).

Anche le società e le ditte individuali sono infatti soggette alla stessa problematica, ma è opportuno sottolineare come queste abbiano già detratto l'Iva di riferimento neutralizzando le maggiori indebite richieste da parte dell'Amministrazione.

Alle persone fisiche che hanno subito Iva sulla Tia, è quindi consigliabile di raccogliere le fatture che giustificano i maggiori versamenti indebitamente effettuati, considerare l'importo complessivamente ottenibile da rimborso, valutando, al netto dei costi del giudizio, l'opportunità di instaurare un giudizio tributario.

Si ritiene utile sottolineare come, seppur a fronte di indebite richieste di maggiori importi da parte dell'Amministrazione, appare sempre corretto non sospendere i versamenti richiesti, al fine di evitare possibili futuri richieste degli stessi importi, maggiorati di sanzioni ed interessi. La procedura formalmente più corretta è sempre quella di versare quanto richiesto e successivamente richiedere la restituzione di quanto maggiormente versato.

Verbania, 27 dicembre 2011

Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti in merito all'argomento presentato, per l'assistenza nella predisposizione dell'istanza di rimborso e per soddisfare ogni Vostro quesito nei seguenti orari c/o la sede di Federalberghi :

Da Martedì a Venerdì : dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Al fine di rendere più efficace il servizio offerto è opportuno richiedere appuntamento al numero di telefono : 0323/40.74.67- 40.33.00 o via mail : segreteria@lawt.it

I nostri migliori saluti.

Lawt